

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI

ART. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione che l'Università degli Studi di Teramo svolge, nel rispetto della sua primaria funzione scientifica e didattica, per conto di enti pubblici e privati, imprese, società, consorzi, fondazioni e organismi comunitari ovvero con singoli privati, anche allo scopo di reperire risorse integrative e ulteriori rispetto a quelle ordinarie da destinare allo svolgimento di attività istituzionali dell'Università.

Tale regolamento è adottato:

- a) in attuazione dei principi fissati dagli articoli 7 e 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con Decreto Rettorale n. 128 del 11/10/1996 - pubblicato nel S.O. della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 176 del 22/10/1996- e s.m.i., e dall'articolo 66 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
- b) nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 4, comma 5, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370;
- c) nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato dall'Università degli Studi di Teramo con Decreto Rettorale n. 69 del 15/04/1996.

ART. 2

Attività "conto terzi"

Ai fini di cui al presente regolamento, per attività in conto terzi si intendono quelle prestazioni eseguite dall'Università o dalle strutture dell'Ateneo, singolarmente o in associazione tra loro, che comportano un impiego di mezzi materiali e/o di personale dell'Università e la cui esecuzione è svolta nel prevalente interesse del committente.

ART. 3

Contratti e convenzioni "non in conto terzi"

Sono da considerare contratti e convenzioni "non in conto terzi" quelli che hanno per oggetto finanziamenti erogati da soggetti pubblici e privati finalizzati al conseguimento di risultati in cui sia prevalente l'interesse dell'Università. I responsabili e i collaboratori dell'attività di ricerca svolta in accordo alla definizione di cui al comma precedente che siano dipendenti a tempo indeterminato dell'Università di Teramo, non possono percepire compensi, fatti salvi i rimborsi di spesa.

ART. 4

Definizione delle attività svolte in conto terzi

1. Le attività svolte in conto terzi possono rientrare nelle seguenti tipologie:

- a) prestazioni di ricerca,
- b) prestazioni di consulenza,
- c) prestazioni di servizi in base a tariffario,
- d) prestazioni a carattere formativo

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si intendono:

- per prestazioni di ricerca tutte le attività, sia in campo scientifico che in campo tecnologico, anche a carattere innovativo, nel metodo o nel merito, a livello teorico, applicativo o sperimentale. Tali attività comportano lo studio o l'approfondimento di tematiche e metodiche non di routine;

- per prestazioni di consulenza:

- a) le attività di indirizzo, coordinamento e supervisione, di ricerche o di progetti;
- b) le attività di supporto tecnico e scientifico a studi a carattere monografico e di altro genere ;
- c) i pareri su questioni tecniche e scientifiche;
- d) i pareri su attività progettuali, collaudi, studi di fattibilità, controlli periodici su particolari sistemi previsti dalla normativa vigente ;
- e) le attività di assistenza tecnica e scientifica ;
- f) le attività di verifica e di monitoraggio dei risultati di programmi e sistemi, anche di natura gestionale.

- per prestazioni di servizi in base a tariffario: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature per l'esecuzione di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze (di cui all'art. 49 del R.D. 31/08/1933 n. 1592); senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati; si tratta di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo.

Sono comprese inoltre le prestazioni di carattere ambulatoriale e i servizi di diagnosi e cura, disciplinate da apposito tariffario.

- per prestazioni a carattere formativo si intendono tutte le attività relative alla progettazione, organizzazione e svolgimento di corsi di tirocinio, di formazione e aggiornamento professionale, seminari, cicli di conferenze, nonché ogni altra attività formativa e didattica che non rientri nei compiti istituzionali dell'Ateneo.

ART. 5

Contenuto del contratto/convenzione

1. Le attività in conto terzi, come definite nel precedente articolo 4 (escluse le prestazioni di servizi da tariffario) sono svolte sulla base di appositi contratti e convenzioni redatti secondo lo schema-tipo contenuto nell'allegato "A" al presente regolamento. Qualsiasi modifica rispetto allo schema tipo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione. Per l'amministrazione centrale l'autorizzazione alla modifica dello schema-tipo può essere espressa anche in sede di approvazione della proposta di contratto.

2. Nel contratto/convenzione debbono essere specificati:

- a) le parti contraenti con l'indicazione del rappresentante legale, della sede amministrativa, del domicilio fiscale, del numero di partita iva e codice fiscale;
- b) il responsabile scientifico delle attività oggetto della prestazione prevista nel contratto/convenzione;
- c) l'oggetto della prestazione (che potrà essere dettagliato anche in apposito allegato);
- d) le condizioni e i termini di esecuzione della prestazione;
- e) la previsione di rinnovo, ove necessario, esclusivamente in forma espressa;
- f) il corrispettivo complessivo della prestazione, con specificazione espressa se al netto o comprensivo di IVA, se dovuta;
- g) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo di cui alla lettera f), con l'eventuale previsione di un anticipo per consentire l'avvio delle attività;
- h) la proprietà dei risultati e la modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
- i) l'eventuale conferimento di borse di studio e assegni di ricerca;
- l) l'obbligo, a carico del committente della copertura assicurativa per le persone che frequentino l'Università per effetto del contratto/convenzione;
- m) l'eventuale ricorso a consulenze esterne;
- n) l'indicazione di eventuale clausola penale, purché di ammontare definito, a carico dei contraenti

ai sensi dell'art. 1382 C.C. e dell'eventuale diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 C.C.;

o) l'individuazione dei termini per l'eventuale recesso dal contratto/convenzione;

p) la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Teramo, o qualora prevista dal contratto/convenzione, la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale ai sensi dell'art. 806 c.p.c. e seguenti.

3. Il ricorso a figure professionali esterne per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto/convenzione è consentito nel rispetto della normativa vigente, soltanto nel caso in cui le attività oggetto della "commessa" non possano, in parte, essere svolte dal personale interno per la mancanza di competenze specifiche o per l'indisponibilità delle stesse all'interno della Struttura interessata, ovvero, in subordine, all'interno dell'Ateneo.

4. Nelle convenzioni può essere eventualmente concessa al committente, mediante apposita clausola espressa, l'utilizzazione dei risultati dell'attività di consulenza per perizie o consulenze di parte in giudizio.

ART. 6

Approvazione e stipulazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, anche su proposta di una struttura didattica o di ricerca e col parere obbligatorio e vincolante del Senato Accademico, autorizza la stipula delle convenzioni e dei contratti per le attività di cui al precedente art. 4 relative a materie di interesse generale o che riguardano l'amministrazione centrale o le strutture che non sono dotate di autonomia amministrativo-contabile.

2. I Consigli di dipartimento o gli organi deliberanti delle strutture dotate di autonomia amministrativo-contabile, autorizzano la stipula delle convenzioni e dei contratti per le attività di cui all'art. 4 che non rientrano nel precedente comma.

3. La delibera di autorizzazione deve contenere l'approvazione della proposta di contratto/convenzione, l'individuazione del responsabile scientifico che potrà avvalersi delle collaborazioni di personale docente e non, concordato con le strutture di appartenenza, l'approvazione del piano finanziario da cui risulta il corrispettivo pattuito e l'ammontare delle spese da sostenere per l'esecuzione della prestazione commissionata, gli eventuali nominativi e le qualifiche del personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca che collaboreranno alla prestazione conto terzi.

Il piano finanziario, che ha carattere indicativo, può essere sempre rimodulato dal responsabile scientifico entro il termine dell'attività commissionata, fermo restando l'ammontare del corrispettivo pattuito.

Le unità di personale tecnico-amministrativo e di biblioteca chiamate dal Responsabile scientifico a collaborare direttamente allo svolgimento dell'attività conto terzi e che afferiscano a Struttura diversa da quella interessata dalla "commessa" devono farsi previamente autorizzare dal Responsabile della Struttura alla quale afferiscono. E' fatto salvo il principio che la partecipazione alle attività c/terzi dovrà essere accettata formalmente per iscritto dal personale coinvolto.

4. Le convenzioni e i contratti di cui al comma 1 sono stipulate dal Rettore.

5. Le convenzioni e i contratti di cui al comma 2 sono stipulate dal Direttore del Dipartimento o del Responsabile della struttura dotata di autonomia amministrativo-contabile.

6. Le convenzioni e i contratti debbono essere trasmesse, entro un mese dalla loro sottoscrizione, al Settore risorse economiche e finanziarie.

7. Per le prestazioni di servizi da tariffario l'autorizzazione si intende concessa qualora la prestazione e il corrispettivo trovino esatto riscontro in un apposito tariffario precedentemente approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

8. Le prestazioni di cui all'art. 4 possono essere svolte dal personale in misura e secondo modalità atte a garantire comunque il prioritario e regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Università.

ART. 7

Determinazione del corrispettivo e delle tariffe

1. Ai fini della determinazione del corrispettivo delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento deve essere assicurata la copertura dei costi da sostenersi quali a titolo indicativo:

- a) il costo di ammortamento e manutenzione delle attrezzature tecnico-scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione della prestazione o il relativo costo di noleggio;
- b) i costi per l'acquisto dei materiali di consumo e di cancelleria;
- c) il compenso, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, da erogare al personale docente, ricercatore, tecnico-amministrativo e di biblioteca che partecipa all'effettuazione della prestazione commissionata;
- d) il costo derivante da spese di viaggio e di missione del personale necessarie per l'esecuzione della prestazione;
- e) il costo relativo ad eventuali consulenze esterne, incarichi e collaborazioni a tempo determinato che in ogni caso deve essere inferiore al 50% del corrispettivo;
- f) il costo per il finanziamento, parziale o totale di borse di studio post-laurea, dottorato di ricerca, post-dottorato e assegni di ricerca;
- g) ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento della prestazione.

2. Il corrispettivo da richiedere per le prestazioni da tariffario deve essere determinato sulla base di un apposito tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta della Struttura interessata. La delibera della Struttura contenente la proposta di formulazione del tariffario dovrà essere predisposta secondo gli elementi indicati nel precedente comma 1 e tenendo in considerazione i tariffari vigenti presso enti locali e territoriali, i tariffari vigenti presso ordini professionali, i prezzi di mercato praticati per le stesse prestazioni o per prestazioni similari da enti pubblici e privati.

In mancanza dei suddetti elementi, la Struttura può acquisire, prima della sottoscrizione della convenzione, il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione in ordine ad una ipotesi di corrispettivo, dettagliatamente motivata con riferimento agli elementi indicati nel comma 2.

3. Per ciascuna prestazione deve essere previsto un contributo a favore dell'Università pari al 12% del corrispettivo ed un contributo a favore del fondo comune di ateneo pari al 5% del corrispettivo.

Il contributo a favore dell'Università verrà assegnato:

- al bilancio di ateneo, per i contratti di pertinenza dell'amministrazione centrale o delle strutture prive di autonomia amministrativo-contabile, a titolo di copertura delle spese generali;
- al bilancio di Ateneo per il 7% ed al bilancio della struttura dotata di autonomia amministrativo-contabile per il 5%, per i contratti di pertinenza delle strutture autonome, a titolo di copertura delle spese generali.

ART. 8 Fondo Comune di Ateneo

1. Il Fondo Comune di Ateneo viene ripartito, annualmente nei limiti della somma effettivamente disponibile, tra il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, di ruolo e non di ruolo, applicando i parametri di seguito individuati, in ragione del regime di impegno orario e dell'effettivo servizio prestato dal dipendente nel corso dell'anno:

- personale di categoria D e superiore, 3;
- personale di categoria C, 2;
- personale di categoria B, 1,5.

2. Il fondo comune di ateneo viene ripartito tra tutto il personale tecnico, amministrativo e di biblioteca che non ha partecipato ad alcuna delle ripartizioni previste dal seguente articolo 9 o che ha percepito compensi in misura inferiore ad euro 2.000,00.

ART. 9

Compensi per la remunerazione del personale

1. Successivamente alla conclusione delle attività previste dall'articolo 4, il Responsabile scientifico predispone apposito elenco con i nominativi dei docenti, dei ricercatori e delle unità di personale tecnico, amministrativo e di biblioteca che, a qualsiasi titolo, hanno collaborato allo svolgimento delle predette attività e specifica, per ciascuno di essi, i relativi compensi tenuto conto:

- della qualifica del personale;
- del tempo dedicato allo svolgimento dell'attività;
- delle conoscenze e specifiche competenze di carattere tecnico;
- delle responsabilità derivanti dalla eventuale sottoscrizione di relazioni o risultati di prove, analisi, sperimentazioni, ecc..

2. I compensi al personale coinvolto nelle attività per conto terzi non potranno essere liquidati fintanto che non saranno state completate le attività oggetto della convenzione o, in caso di avanzamento per fasi successive, della fase di attività e fintanto che non siano stati incassati i corrispettivi pattuiti.

3. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento non possono superare, nello stesso anno d'imposta, il limite d'importo della rispettiva retribuzione totale lorda.

ART. 10

Destinazione dei residui

Dopo la conclusione dello svolgimento delle prestazioni e in ogni caso dopo l'avvenuta riscossione dell'intero corrispettivo e la rendicontazione dei costi sostenuti effettuata dal responsabile scientifico dell'attività, l'eventuale somma residua verrà destinata alla struttura che ha eseguito la prestazione per l'acquisto di beni e/o servizi destinati alle attività istituzionali della struttura.

ART. 11

Rendicontazione

1. Al termine della prestazione, il responsabile scientifico redige la relazione finale dell'attività e dei risultati conseguiti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo.

2. La predetta relazione deve, altresì, contenere le seguenti informazioni:

- a) i nominativi dei docenti, dei ricercatori, del personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, di ruolo e non di ruolo, che hanno collaborato direttamente allo svolgimento delle attività oggetto della prestazione, con l'indicazione dei relativi emolumenti;
- b) le figure professionali esterne alle quali è stato necessario fare ricorso, con l'indicazione dei nominativi e dei relativi emolumenti;

3. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario la relazione e il consuntivo di cui al comma 1 del presente articolo sono predisposti a cadenza annuale.

4. Le relazioni e i consuntivi di cui al presente articolo sono firmati dal responsabile scientifico di cui al primo comma e controfirmati a seconda della struttura interessata dalla commessa, dal Rettore, o suo delegato, o dai Direttori di Dipartimento.

5. Le relazioni e i consuntivi debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla esecuzione della

prestazione, al Settore risorse economiche e finanziarie.

6. Tutti i dati relativi agli incarichi conferiti ai docenti, ai ricercatori, al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca nell'ambito delle attività disciplinate dal presente regolamento dovranno essere trasmessi, entro i termini all'uopo fissati, al Settore affari del personale per il monitoraggio e gli eventuali connessi adempimenti.

ART. 12

Utilizzo del logo e del nome dell'Università

Ogni e qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati, anche parziali in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività oggetto dell'attività conto terzi, dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione preventiva approvata dagli organi competenti e compatibile con la tutela dell'immagine dell'Università.

ART. 13

Norme finali e transitorie

1. Alle convenzioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento ed ancora in corso, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della loro stipula.
2. Su richiesta dei relativi Responsabili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento potranno essere applicate, in deroga a quanto disposto nel comma precedente, anche alle convenzioni stipulate prima della sua entrata in vigore.
3. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico. E' emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul bollettino dell'Università.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia, le norme dell'ordinamento universitario e le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi di Teramo e nei Regolamenti di Ateneo.
5. Le convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono soggette a registrazione solo in caso d'uso.

Contratto di ricerca – Allegato A1 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ATENEIO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI.

CONTRATTO DI RICERCA

L'Ente, di seguito denominato contraente con sede e domicilio fiscale in..... Codice fiscalein persona del suo legale rappresentante..... e l'Università degli studi di Teramo con sede in, Codice FiscalePartita Iva..... rappresentata dal Rettore pro-tempore(o suo delegato)..... autorizzato in data.....dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto;

ovvero

il Dipartimento di(Centro di spesa) dell'Università degli Studi di Teramo con sede in rappresentato dal Direttore pro - tempore, autorizzato in data.....dal (organo collegiale) a sottoscrivere il presente atto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto del contratto

Il Contraente affida all'Università / al(Centro di Spesa) che accetta, una ricerca finalizzata a:.....da svolgersi presso il (Centro di spesa)

Art. 2

Responsabilità scientifica

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del presente contratto sono:

per il Contraente il..... per l'Università /Centro di spesa il Prof.....

Le parti potranno designare un Responsabile Tecnico nell'ambito del programma di ricerca stesso, comunicandone per iscritto il nominativo all'altra parte entro giorni dieci dalla data di inizio delle attività.

Art. 3

Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro..... mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, oppure dalla data del verbale di inizio delle attività.

Il rinnovo può essere effettuato, con - l'accordo delle parti, mediante lettera raccomandata A.R., salvo che una delle parti non dia - disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R.

I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il.....
(Centro di spesa) e/o presso i locali del Contraente.

Art.4

Corrispettivo

Il corrispettivo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, è fissato in Euro (.....), più IVA.,

L'Università/Centro di spesa si riserva la possibilità di revisione del piano finanziario allegato alla presente Convenzione.

Art.5

Modalità di pagamento

Il Contraente verserà all'Università /al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art.4 con le seguenti modalità:

-saldo alla consegna della relazione finale;

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il saldo al

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il..... % dell'ammontare totale dei contratto al.....;

- il saldo al

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:.....

Art. 6

Proprietà dei risultati

I risultati delle elaborazioni effettuate concernenti il caso specifico su cui saranno sperimentate e messe a punto le metodologie, sono di esclusiva proprietà del contraente.

I risultati invece più propri della ricerca, consistenti nella definizione e descrizione della procedura messa a punto sono di proprietà di entrambe le parti contraenti, Università/Centro di spesa ed il Contraente, che di detti risultati possono fare anche uso nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Le parti, inoltre, si impegnano a non utilizzare i risultati ottenuti per fini bellici.

Art. 7

Riservatezza

L'Università /Centro di Spesa si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante il Contraente di cui fosse a conoscenza in forza della presente Convenzione.

Art.8

Borse di studio e consulenze esterne

L'Università può conferire borse di studio e/o assegni di ricerca connesse all'attività oggetto della prestazione; il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o assegnista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art.9

Copertura assicurativa

Il Contraente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa, che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art.10

Recesso

Le parti potranno recedere dal presente contratto in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art.11

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art.12

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

IL CONTRAENTE

Contratto per consulenze professionali – Allegato A2 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ATENEUM PER LE ATTIVITÀ DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI.

CONTRATTO PER CONSULENZE PROFESSIONALI

con indicazione del docente

L'Ente nel seguito indicato come Contraente, con sede in Codice Fiscale in persona del suo legale rappresentante e l'Università degli studi di Teramo con sede in, Codice Fiscale Partita Iva..... rappresentata dal Rettore pro-tempore(o suo delegato)..... autorizzato in data.....dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto;

ovvero

il Dipartimento di(Centro di spesa) dell'Università degli Studi di Teramo con sede in rappresentato dal Direttore pro - tempore, autorizzato in data.....dal (organo collegiale) a sottoscrivere il presente atto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto del contratto

Il Contraenteaffida all'Università /Centro di Spesa nella persona/e del Prof..... dichiaratosi a ciò disponibile/i, una consulenza, volta a con particolare riferimento alla realizzazione di un progetto dinel campo di

Art. 2

Modalità di svolgimento

L'attività suddetta sarà svolta secondo modalità da concordarsi tra il Contraente ed il/i Docente/i affidatario/i dell'incarico.

Art. 3

Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo, per l'incarico di cui trattasi, viene stabilito forfettariamente in Euro.....(.....) più IVA e verrà corrisposto dal Contraente all'Università oppure al Centro di Spesa

Art. 4

Modalità' di pagamento

Il Contraente verserà all'Università /al(Centro di Spesa) la somma di cui al precedente art. 3 con le seguenti modalità:

-saldo alla consegna della relazione finale;

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il saldo al

oppure

- il % dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;

- il..... % dell'ammontare totale dei contratto al.....;

- il saldo al

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:

.....

Art.5

Utilizzo di apparecchiature

La consulenza in oggetto può richiedere l'utilizzo di apparecchiature di particolare rilievo di proprietà del Contraente, in tal caso queste saranno concesse in uso all'Università, per la durata della convenzione

Art. 6

Durata e luogo di esecuzione

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro..... mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

Il rinnovo può essere effettuato, con l'accordo delle parti , mediante lettera raccomandata A.R., salvo che una delle parti non dia disdetta almeno tre mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata A.R. .

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere concordata tra le parti ed avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 7

Riservatezza

Il Contraente potrà richiedere che venga mantenuto il riserbo su tutte le informazioni, notizie ed esperienze oggetto di precedenti studi, di sua proprietà e che verranno messe a disposizione dell'Università per l'ampliamento degli studi stessi.

L'Università si riserva il diritto di pubblicare, previo accordo tra le parti, i risultati delle ricerche commissionate dal Contraente, purché non venga compromesso l'interesse della parte committente.

Art. 8

Recesso

Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno

Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso sono fatte salve le spese sostenute e gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art.9

Copertura assicurativa

Il Contraente si obbliga ad assicurare le persone, esterne all'Università/Centro di spesa, che frequentino la stessa per effetto del contratto.

Art. 10

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art. 11

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Artt. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE/IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Convenzione per corsi di aggiornamento e formazione professionale – Allegato A3
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA, DI CONSULENZA, DI
SERVIZIO E DI FORMAZIONE SVOLTE IN CONTO TERZI.

CONVENZIONE PER CORSI DI TIROCINIO, AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
PROFESSIONALE, SEMINARI, CICLI DI CONFERENZE, NONCHE' OGNI ALTRA ATTIVITA'
FORMATIVA E DIDATTICA CHE NON RIENTRI NEI COMPITI ISTITUZIONALI
DELL'ATENEO.

L'Ente..... nel seguito indicato come Contraente con sede
in..... Partita IVA Codice Fiscale in
persona del suo legale rappresentante e l'Università degli
studi di Teramo con sede in, Codice FiscalePartita
Iva..... rappresentata dal Rettore pro-tempore(o suo delegato)..... autorizzato in
data.....dal Consiglio di Amministrazione a sottoscrivere il presente atto;

ovvero

il Dipartimento di(Centro di spesa) dell'Università degli Studi di Teramo con
sede in rappresentato dal Direttore pro - tempore, autorizzato in
data.....dal (organo collegiale) a sottoscrivere il presente atto;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di un corso di
tirocinio/aggiornamento/formazione professionale per
..... da svolgersi presso
il.....

Art. 2

Durata della Convenzione

La presente convenzione ha la durata di..... mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione
della medesima, e potrà essere rinnovata con l'accordo delle parti, mediante comunicazione scritta,
entro 6 mesi dalla data di scadenza, da sottoporre ai rispettivi organi deliberanti.

Art. 3

Responsabili del Corso

L'Università oppure il Centro di Spesa..... designa, quale Direttore del corso di tirocinio/aggiornamento/formazione professionale oggetto della presente convenzione, il Prof.

Art.4

Programma e durata del Corso

Il programma, le modalità, i partecipanti al corso di aggiornamento e/o formazione professionale sono riportate nell'allegato tecnico che fa parte integrante della presente convenzione.

Per particolari esigenze da concordarsi tra le parti, sentito il parere del Direttore del corso, si potrà derogare al programma stabilito, purché ciò non comporti una revisione sostanziale delle attività convenzionate, nel qual caso sarà necessario un atto aggiuntivo.

Le attività ed il controllo scientifico–didattico sarà assicurato da docenti dell'Ateneo.

Art. 5

Corrispettivo

L'ammontare del corrispettivo del Contraente per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, come specificato nell'allegato tecnico, è fissato in Euro/..... più IVA (se dovuta).

Art. 6

Modalità di pagamento

Il Contraente verserà all'Università oppure al Centro di Spesa la somma di cui al precedente Art.5 con le seguenti modalità:

-% dell'ammontare totale del contratto al momento della stipula;
- il saldo a corsi ultimati e su presentazione di dettagliata relazione conclusiva, accompagnata da un elenco, vistato dal Direttore del Corso, dei partecipanti che hanno superato gli esami finali con l'indicazione dell'esito conseguito.

Tutte le fatture relative al presente contratto dovranno essere intestate a:

Art. 7

Condizioni Generali

Il Contraente provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamata a frequentare il corso.

Art. 8

Collaborazioni Esterne

Il ricorso a consulenze esterne è ammesso solo nel caso in cui l'attività oggetto della prestazione non può essere svolta dal personale interno, borsista o assegnista per la mancanza di competenze specifiche o per la dichiarata indisponibilità delle stesse.

Art. 9

Recesso

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione in ogni tempo, con preavviso di 90 giorni; in tale caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti, alla data di comunicazione del recesso.

Art. 10

Foro competente

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole.

Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Teramo.

Art. 12

Oneri fiscali

Il presente atto redatto in bollo in triplice copia è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli Art. 5, 6, 39, e 40 del D.P.R. 131 del 26.4.1986.

Le spese di bollo sono a carico dell'Ente; le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

Teramo, li

IL RETTORE

oppure

IL RESPONSABILE DEL CENTRO DI SPESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE